

## FAQ

**Domanda 1):** si fa riferimento a quanto richiesto dal paragrafo 6 di pag. 7 del Disciplinare della gara in oggetto:

*"Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)"*

Poiché la pagina dedicata a tale iscrizione del sito della Prefettura di Roma, ma anche di altre prefetture, contempla solamente le seguenti attività imprenditoriali come iscrivibili alla lista:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiani dei cantieri.

si chiede di confermare la necessità di essere iscritti a tale lista, o, invece, di specificare che potrebbe essere sufficiente un'autodichiarazione relativa all'insussistenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti dal D. Lgs. 159/2011.

**Risposta 1):** se non si rientra nei settori più a rischio non è necessaria l'iscrizione nella "White list". Sarà sufficiente la compilazione e la sottoscrizione del DGUE (Documento di gara unico europeo).

**Domanda 2):** si fa riferimento all'articolo 7.4 del Disciplinare di gara "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei....." dove viene prescritto che:

- il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

- il requisito relativo alla capacità tecnico professionale, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Al riguardo si domanda, nel caso di un costituendo RTI tra due imprese che si trovano in possesso:

- una di entrambi i requisiti in misura superiore al 100%;

- l'altra:

del requisito relativo al fatturato in misura superiore al 100% e in misura maggioritaria rispetto alla prima società;

del requisito relativo alla capacità tecnico professionale in misura inferiore al 100%.

Quale delle due posizioni debba essere considerata prevalente ai fini dell'individuazione della mandataria.

**Risposta 2):** per quanto concerne il requisito relativo al fatturato globale la mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato complessivo richiesto. Per quanto concerne, invece, il requisito della capacità tecnica professionale detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto alle altre (maggioranza relativa). La mandataria dovrà essere possedere entrambi i requisiti.

**Domanda 3):** con riferimento alla procedura aperta per affidamento del servizio di valutazione indipendente dell'impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal FSII, avremmo bisogno di un chiarimento in merito al punto 7.4 del Disciplinare, segnatamente alla prescrizione posta a pag. 10 di 35 che afferma che: "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria." Pertanto, in caso di RTI, chiederemmo di confermare:

che tutti i componenti del Raggruppamento debbano possedere esperienza in servizi analoghi e che per il raggiungimento dell'importo complessivo minimo pari a euro 100.000 (Rif. : Disciplinare, pag. 9 di 35, punto 7.3 lett. d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi) possano concorrere tutti gli operatori del RTI rispettando il vincolo che la mandataria posseda in misura maggioritaria tale requisito.

**Risposta 3):** si conferma.

**Domanda 4):** Nella parte VI del DGUE vi è così scritto "...autorizza formalmente l'Autorità nazionale anticorruzione ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) dell'Autorità nazionale anticorruzione CIG 6742539732 – bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 06/07/2016..." Immaginando sia un refuso, si procede direttamente alla correzione?

**Risposta 4):** Si è un refuso.

**Domanda 5):** Come funziona il fondo (ossia come debbano essere scontati i vantaggi sociali e come questo benefici i privati che accedono al fondo)?

Di quale tipo di supporto abbiano maggiormente bisogno i privati che accedono al fondo da parte del valutatore (anche sul finanziario/accounting)?

**Risposta 5):** Il Fondo SII opera con risorse pubbliche – provenienti dal PO FSE 2014/2020 e dal PO FESR 2014/2020 della Regione Autonoma della Sardegna - e con risorse private messe a disposizione da co-investitori interessati a partecipare finanziariamente ad iniziative ad alto contenuto sociale, ottenendo un ritorno economico variabile e strettamente legato agli impatti sociali raggiunti. Per ulteriori dettagli si rinvia all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di investitori privati che intendono co-investire nel "Fondo Social Impact Investing (SII)". Consultabile al seguente link:<http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=55301>.

Il ruolo del Valutatore e quello di definire, in stretto raccordo con la Amministrazione Regionale e la SFIRS, le metodologie di valutazione, le tecniche di rilevazione, le metriche e gli indicatori di impatto sociale. Nello specifico si rinvia all'art.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale.

**Domanda 6):** Al punto 14.1 del disciplinare si scrive che nel caso di rti costituendo "la domanda è sottoscritta [...] da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento". Questo significa che ogni impresa del raggruppamento deve compilare una domanda distinta e apporre marca da bollo su ciascuna domanda?

**Risposta 6):** No, la stessa domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

**Domanda 7):** Si chiede rispetto alle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 (dichiarazioni integrative), se per tali dichiarazione esista un modello da utilizzare o se debbano essere rilasciate su carta libera.

**Risposta 7):** Non esiste un modello.

**Domanda 8):** Relativamente alla documentazione a corredo prevista al punto 14.3.2, al punto 13, vorremmo presentare cauzione provvisoria in misura ridotta in quanto pmi (sempre in base a quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice). Tuttavia al punto 13 si chiede "copia conforme della certificazione": nel nostro caso dobbiamo invece presentare autocertificazione del nostro stato di pmi, corretto?

**Risposta 8):** Si.

**Domanda 9):** Relativamente alla documentazione richiesta al punto 14.3.3, nel caso di RTI costituenti, si richiede dichiarazione attestante vari aspetti relativi all'art. 48 del codice: tali dichiarazioni non sono già contenute nella domanda di partecipazione? Vanno comunque ripetute in una dichiarazione a parte? E se sì esiste un modello o vanno rilasciate su carta libera?

**Risposta 9):** Le dichiarazioni di cui al paragrafo 14.3.3, contenute nella domanda, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

**Domanda 10):** La mandante del raggruppamento, non essendo in possesso dei requisiti di fatturato specifico, si avvarrà di una quota della capogruppo (avvalimento interno). E' in tal caso necessario riallegare un nuovo dgue da parte della capogruppo anche in quanto ausiliaria? Ci sono altri accorgimenti da prendere in considerazione nel caso di avvalimento interno per quanto riguarda la compilazione della documentazione amministrativa?

**Risposta 10):** come specificato nel DGUE tutti gli operatori interessati devono fornire un DGUE distinto. Per ciò che concerne l'avvalimento vi è un allegato apposito.

**Domanda 11):** Si richiede se, ai fini di una migliore pianificazione delle attività da proporre nell'ambito del Servizio di valutazione, fosse possibile acquisire ulteriori informazioni sull'avanzamento delle attività del Fondo, in particolare sullo stato della manifestazione di interesse per attrarre i soggetti privati finanziatori e sullo stato del bando per finanziare i progetti sociali;

**Risposta 11):** al momento è stato pubblicato il bando per il valutatore indipendente. L'avviso Pubblico per le imprese sarà oggetto di successiva pubblicazione e non richiede il supporto del valutatore indipendente.

**Domanda 12):** Si richiede, in relazione a quanto indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Art. 8 – Gruppo di lavoro minimo) relativamente alla possibilità di aggiungere profili aggiuntivi con “esperienze analoghe” a quelle richieste, sia sufficiente il possesso di esperienze in ambiti/questioni sociali pur se non specificatamente in termini di attività di valutazione.

In tal senso, si richiede se, ad esempio, possa essere ritenuto idoneo un componente del Comitato Tecnico-scientifico di chiara fama in ambito sociale ma privo di esperienza specifica in attività valutative.

**Risposta 12):** Nulla osta aggiungere ulteriori profili aggiuntivi, la commissione valuterà la qualità delle prestazioni aggiuntive rispetto al loro effetto in termini di incremento dell'efficacia del servizio richiesto.

**Domanda 13):** Quali sono le tipologie di interventi previste (e.g. prestiti a tasso agevolato, grants, blended instruments), e se serve anche un aiuto da parte del valutatore nell'implementarle.

**Risposta 13):** Il ruolo del valutatore è definito all'art.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

**Domanda 14):** Punto 7, pagina 8 del Disciplinare di gara. Come riportato dal disciplinare “I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016”. Si chiede conferma che i documenti a comprova dovranno essere caricati sul sistema AVCpass su richiesta della stazione appaltante in fase di aggiudicazione di gara.

**Risposta 14):** Si.

**Domanda 15):** Punto 7.3, lettera d), pagina 9 del Disciplinare di gara. Si chiede conferma che ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il triennio a cui fa riferimento il Disciplinare di gara sia dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

**Risposta 15):** Per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economica e finanziaria. Infatti solo per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1 gennaio.

**Domanda 16):** in merito al punto 7.3 del disciplinare della gara in oggetto, laddove si dice che "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi di valutazione analoghi", si chiede quanto segue:

- qual è il periodo esatto relativo all'ultimo triennio?"

**Risposta 16):** Per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando.

**Domanda 17):** nel caso di un contratto che copre anche una parte delle annualità precedenti, l'importo imputabile al presente requisito è costituito dalle fatture effettivamente emesse nel periodo di cui al punto precedente?

**Risposta 17):** Si.

**Domanda 18):** In merito al modello di "domanda di partecipazione", troviamo l'indicazione "c. Di essere in possesso di una sede operativa nel territorio regionale sita in...Via... o di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad aprire una sede operativa nel territorio regionale". Tuttavia non si trova traccia di tale richiesta nel disciplinare: si tratta di un refuso?

**Risposta 18):** Tale requisito è previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale all'art.5 "Requisiti di partecipazione".

**Domanda 19):** In merito al modello di "domanda di partecipazione" troviamo il "Quadro A": nel caso di costituendo RTI, il quadro va ripetuto per ogni impresa partecipante?

**Risposta 19):** Si va ripetuta per ogni impresa partecipante.

**Domanda 20):** Relativamente al punto 14.3.3 del disciplinare, si chiede in caso di RTI ancora da costituire una dichiarazione attestante vari aspetti relativi all'art. 48 del codice. Trattasi di una dichiarazione congiunta, oppure ogni impresa partecipante deve rilasciare propria dichiarazione?

**Risposta 20):** La dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

**Domanda 21):** la scrivente società è affidataria del “Servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi”, in fase di svolgimento per il Servizio della Governance della Formazione Professionale - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, finanziato a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020– Azione 10.3.8 e azione 10.4.11.

Pur ricadendo nell’ambito del POR FSE 2014-2020, l’attività svolta non dovrebbe determinare un conflitto di interessi in relazione alle attività di valutazione dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo SII, oggetto della presente gara. L’incarico in fase di svolgimento ha ad oggetto il servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi nell’ottica delle competenze e di analisi placement, che consentano l’attivazione di un sistema stabile di analisi, per la programmazione, da parte della Regione di interventi di formazione professionale rivolti a inoccupati/disoccupati e al personale delle imprese, coerenti con i reali fabbisogni del sistema produttivo regionale.

**Risposta 21):** Come recita l’art.6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’incompatibilità sussiste solo per quei soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Fondo nonché soggetti collegati ai soggetti proponenti e soggetti collegati, a qualsiasi titolo, al Fondo stesso.

**Domanda 22):** All’art. 7.3 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, si richiede che il concorrente abbia eseguito, nell’ultimo triennio, *“servizi di valutazione analoghi a quelli oggetto dell’appalto resi in favore di pubbliche amministrazioni e realizzati nell’ambito di progetti cofinanziati dai fondi SIE (...)”*

Si chiede, pertanto, conferma dell’ammissibilità di un servizio di gestione di un fondo dotato di risorse FESR e di valutazione delle iniziative potenziali beneficiarie delle risorse.

Tale servizio è stato svolto dal concorrente (impresa privata) in partnership con un intermediario finanziario, gestore del Fondo, e reso in favore di pubbliche amministrazioni.

**Risposta 22)** Come recita l’art.7.3 lettera d) il concorrente deve aver svolto servizi di valutazione analoghi a quelli oggetto dell’appalto...realizzati nell’ambito di progetti cofinanziati dai fondi SIE (servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo SII). Non si tratta quindi di una mera attività istruttoria delle domande che verranno presentate a valere sul Fondo Social impact investing che sarà effettuata dalla Sfirs. Tra i Fondi SIE rientra anche il FESR.

**Domanda 23):** Nella risposta alla domanda 9, relativa a quanto previsto in disciplinare punto 14.3.3, si fa notare che al punto 7) del modello di domanda, nel caso di rti non ancora costituita, si specifica "come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata". In virtù della risposta data al quesito n. 9, ci pare quindi che si tratti di un refuso che possiamo autonomamente correggere?

**Risposta 23):** Sì, si tratta di un refuso

**Domanda 24):** In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art.7.3 comma d), si chiede di confermare che il requisito rispetto a servizi di valutazione analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo triennio possa essere validamente soddisfatto anche rispetto ad attività valutative inerenti strumenti finanziari o iniziative similari aventi le caratteristiche della presente procedura (*Fondi social impact, Social Impact Bond ecc.*) anche se cofinanziate da investitori o soggetti privati.

**Risposta 24):** Il concorrente deve aver svolto servizi di valutazione analoghi a quelli oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a euro 100,000,00...realizzati nell'ambito di progetti **cofinanziati dai fondi SIE..**